




CITTA' DI BELLONA

Provincia di Caserta
Medaglia d'oro al V.M.



**REGOLAMENTO PER L'ESPLETAMENTO
DELLE ATTIVITÀ DI AUTORIZZAZIONE
E DI DEPOSITO DEI PROGETTI, AI
FINI DELLA PREVENZIONE DEL
RISCHIO SISMICO E RELATIVE
ATTIVITÀ DI VIGILANZA**

~ o ~

REGOLAMENTO

~ o ~

PREMESSA

In materia di riduzione del rischio sismico, negli ultimi anni, è stata registrata una serie di mutamenti legislativi sia a livello nazionale che regionale. Si riportano, di seguito, i più significativi:

- Decreto Ministeriale 14/01/2008: Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni (G.U. n. 29 del 04/02/2008 - Suppl. Ordinario n. 30);
- Circolare Ministeriale n. 617 del 02/09/2009: Istruzioni per l'Applicazione delle Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni (G.U. n. 47 del 26/02/2009 - Suppl. Ordinario n. 27);
- Modifiche al D.P.R. 380/01 e ss.mm.ii.: Testo Unico per l'Edilizia;
- Modifiche alla L.R. n. 9 del 07/01/1983: Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico;
- Regolamento Regionale n. 4 del 11/02/2010: Regolamento per l'espletamento delle attività di autorizzazione e di deposito dei progetti, ai fini della prevenzione del rischio sismico in Campania;
- L.R.C. n. 19 del 28/12/2009: Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa;
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 1897 del 22 dicembre 2009 - Determinazione del contributo per l'istruttoria e la conservazione dei progetti da denunciare in zona sismica.
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 316 del 28 giugno 2012 - Nuove modalità operative per la corresponsione e rideterminazione del contributo dovuto per l'istruttoria e la conservazione dei progetti da denunciare in zona sismica.
- L.R.C. n. 1 del 27 gennaio 2012 art. 33 recante "Modifiche alla legge regionale n. 9/1983" che ha introdotto la possibilità di: *Trasferimento delle funzioni per la prevenzione del rischio sismico ai comuni, alle unioni dei comuni o ai comuni informa associata.*
- L.R.C. n. 16 del 7 agosto 2014

La Regione Campania ha, successivamente, approvato le linee guida per l'attuazione dell'art. 4 bis della legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9 con la deliberazione di G. R. n. 161 del 04/04/2012 ad oggetto: "*Disposizioni per l'attuazione dell'art. 33 della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1 – Art. 4-bis della legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9 - Trasferimento delle funzioni per la prevenzione del rischio sismico ai comuni, alle unioni dei comuni o ai comuni in forma associata*".

Il Sindaco del Comune di Bellona ha inoltrato al Settore Provinciale del Genio Civile di Caserta la richiesta di trasferimento delle funzioni di cui all'art. 4 bis della L.R. 9/83 e ss.mm.ii..

Infine, con deliberazione di Giunta Regionale n. 162/2014, è stato sancito il trasferimento, al Comune di Bellona, delle attività e delle funzioni di competenza del Settore pro-

vinciale del Genio Civile, di cui all'art. 4-bis della L.R. 7 gennaio 1983, n. 9, introdotto dall'art. 33 della L.R. 27 gennaio 2012, n. 1.

Ad esito, dunque, di tale percorso di riforma e consapevoli della complessità e delicatezza della materia, appare opportuno adottare uno specifico Regolamento Comunale per fornire ai cittadini, ai professionisti e agli operatori del settore le indicazioni utili a rendere più agevole e sicura l'applicazione delle norme.

Il presente Regolamento si propone anche l'obiettivo di costituire uno strumento di raccordo delle norme sopra citate, soffermandosi in particolare:

- sulla normativa da applicare ai procedimenti in corso, con riferimento anche alle ipotesi di varianti in corso d'opera (sostanziali e non sostanziali);
- sul rapporto tra il procedimento edilizio e quello sismico, anche alla luce delle recenti modifiche apportate all'art. 6 del D.P.R n. 380/01 in materia di attività edilizia libera;
- sui procedimenti di deposito del progetto strutturale;
- sul procedimento di autorizzazione sismica, delineando tutti i diversi passaggi di tale procedimento e i diversi momenti di interlocuzione tra la Struttura tecnica e il progettista.

1. TESTO INTEGRALE ART. 33 L.R. 1/2012: MODIFICHE ALLA L.R. 9/1983

1. La L.R.C. 7 gennaio 1983, n. 9 (Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico) è modificata come segue:

a. il comma 9 dell'articolo 2 è così sostituito:

*"9. I contributi versati ai sensi del comma 8 alimentano un apposito fondo previsto per finanziare nel bilancio dell'ARCADIS uno specifico capitolo, vincolato a garantire anche in outsourcing, lo svolgimento delle attività di cui alla presente legge, fatte salve le risorse di cui al comma 6 dell'articolo 4 bis."; ***

** LEGGE REGIONALE 16 DEL 7 AGOSTO 2014 – ART. 1 COMMA 237: "Il comma 6 dell'articolo 4 bis della legge regionale 9/1983 è così modificato:

*"6. Per gli oneri derivanti dal funzionamento delle commissioni, i comuni, le unioni dei comuni o comuni in forma associata provvedono con l'utilizzo delle risorse finanziarie introitate ai sensi del comma 8 dell'articolo 2 da versarsi direttamente a loro favore." ***

b. dopo il comma 9 dell'articolo 2 è aggiunto il seguente:

"9 bis. Sono definiti minori tutti i lavori riferiti a costruzioni di classe d'uso I su sottosuoli di categoria A, B o C e tutte le riparazioni o interventi locali su costruzioni esistenti, come definito dalle vigenti norme tecniche, nonché quelli riferiti a costruzioni di cui all'elenco individuato con Regolamento di Giunta regionale.";

c. al comma 10 dell'articolo 2 è aggiunto il seguente periodo

"... nel caso di lavori minori tale verifica è svolta con modalità semplificate, avvalendosi degli esiti del controllo che compete al collaudatore ai sensi dell'articolo 5, comma 1, primo periodo";

d. al comma 3 dell'articolo 4 è aggiunto il seguente periodo:

"detti controlli sono effettuati anche per i lavori minori";

e. dopo l'articolo 4 sono aggiunti i seguenti articoli:

Art. 4 bis

Commissioni per l'autorizzazione sismica presso i Comuni

1. Le attività e le funzioni di competenza del settore provinciale del Genio civile, di cui agli articoli 2, 4 e 5, come modificati dall'articolo 10 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 19 (Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa), sono trasferite ai Comuni, alle unioni dei Comuni o dei Comuni in forma associata che, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, fanno specifica richiesta al competente ufficio regionale entro il 31 gennaio di ogni anno. Il rilascio dell'autorizzazione sismica per opere pubbliche o di interesse pubblico o opere di edilizia privata la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna resta in capo al settore del Genio civile.
2. L'esame e le istruttorie dei progetti sono espletati da una o più commissioni competenti in materia, formate da tre tecnici in possesso di diploma di laurea in ingegneria o architettura, vecchio ordinamento universitario, con comprovata esperienza in collaudi sismici o diploma di laurea specialistica in ingegneria civile e comprovata esperienza in collaudi sismici e da almeno un giovane ingegnere o architetto con massimo cinque anni di iscrizione all'albo. La funzione di presidente di Commissione è svolta dal professionista in possesso dei requisiti di collaudatore in corso d'opera ai sensi della presente legge.
3. Le commissioni sono nominate dagli enti locali, con decreto del sindaco o del presidente dell'unione dei Comuni o del sindaco del Comune capofila dei Comuni in forma associata. I componenti sono scelti nell'ambito di un apposito elenco istituito presso ciascun Comune, unione di Comuni o Comuni in forma associata.
4. La commissione, entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta di autorizzazione, a seguito dell'esame e dell'istruttoria dei progetti, esprime parere obbligatorio e motivato in ordine alla idoneità progettuale. A seguito del parere della commissione, le pratiche sono trasmesse al responsabile del settore di competenza del Comune, dell'unione dei Comuni o Comuni in forma associata che, effettuato il controllo documentale, procede entro quindici giorni al rilascio o al diniego dell'autorizzazione.
5. Il responsabile del settore di competenza del Comune, dell'unione dei Comuni o dei Comuni in forma associata, trasmette al settore provinciale del genio civile gli elaborati in formato cartaceo o supporto informatizzato.
6. Per gli oneri derivanti dal funzionamento delle commissioni, i comuni, le unioni dei comuni o comuni in forma associata provvedono con l'utilizzo delle risorse finanziarie introitate ai sensi del comma 8 dell'articolo 2 da versarsi direttamente a loro favore." **

** comma così modificato dalla L.R. n. 16 del 7 agosto 2014

2. TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO

Art. 1 - Oggetto

Il presente Regolamento disciplina le procedure per l'attuazione dell'art. 4 bis della L.R. n. 9/83 e s.m.i., ed in particolare la competenza per il rilascio dei provvedimenti sismici, e degli adempimenti connessi, relativamente alle opere di edilizia privata la cui altezza non superi i metri 10,50 dal piano di campagna.

Le linee guida per l'attuazione dell'art. 4 bis della legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9, approvate con la deliberazione di Giunta regionale n. 161 del 04/04/2012 ad oggetto: "Disposizioni per l'attuazione dell'art. 33 della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1 – Art. 4-bis della legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9 - Trasferimento delle funzioni per la prevenzione del rischio sismico ai comuni, alle unioni dei comuni o ai comuni in forma associata" hanno stabilito, indicandole, specificatamente, le funzioni oggetto di trasferimento che di seguito si elencano:

- a. *ricezione delle denunce dei lavori e delle comunicazioni di variazioni delle stesse (comunicazioni di dimissioni o nuova nomina o revoca del direttore dei lavori/collaudatore/costruttore; voltura del provvedimento sismico) - articolo 2 legge regionale n. 9 del 1983 -, con eccezione di quelle relative ad "opere pubbliche o di interesse pubblico o opere di edilizia privata la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna";*
- b. *ricezione della valutazione della sicurezza, riferita a qualsiasi tipologia di opere, rilascio della relativa attestazione e conservazione degli atti - articolo 2 legge regionale n. 9 del 1983;*
- c. *svolgimento delle attività istruttorie propedeutiche al rilascio dei provvedimenti di autorizzazione sismica - articolo 2 legge regionale n. 9 del 1983 -, con eccezione di quelle relative ad "opere pubbliche o di interesse pubblico o opere di edilizia privata la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna";*
- d. *rilascio dei provvedimenti di autorizzazione sismica, anche se relativi a lavori che interessano abitati dichiarati da consolidare, a sopraelevazioni di edifici e a lavori relativi a denunce in sanatoria, e conservazione dei relativi atti - articolo 4 legge regionale n. 9 del 1983 -, con eccezione di quelli relativi ad "opere pubbliche o di interesse pubblico o opere di edilizia privata la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna";*
- e. *svolgimento delle attività istruttorie propedeutiche al rilascio dei provvedimenti di deposito sismico, riferiti a qualsiasi tipologia di lavori o di opere - articolo 2 legge regionale n. 9 del 1983;*
- f. *rilascio dei provvedimenti di deposito sismico, riferiti a qualsiasi tipologia di lavori o di opere, e conservazione dei relativi atti - articolo 4 legge regionale n. 9 del 1983;*

- g. *effettuazione dei controlli sulla progettazione con metodi a campione, riferiti a qualsiasi tipologia di lavori o di opere e conservazione dei relativi atti - articolo 4 legge regionale n. 9 del 1983;*
- h. *controllo sulla realizzazione dei lavori nei casi di cui all'articolo 4 comma 1 lettere a) e b) della legge regionale n. 9 del 1983 - articolo 5 legge regionale n. 9 del 1983;*
- i. *ricezione della relazione a strutture ultimate redatta dal direttore dei lavori - articolo 5 legge regionale n. 9 del 1983 -, svolgimento dell'attività istruttoria e rilascio dell'attestazione di avvenuto e corretto deposito della stessa - articolo 9 del Regolamento n. 4/2010 -, con eccezione di quelle relative ad "opere pubbliche o di interesse pubblico o opere di edilizia privata la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna";*
- j. *ricezione degli atti e del certificato di collaudo - articolo 5 legge regionale n. 9 del 1983 -, svolgimento dell'attività istruttoria e rilascio dell'attestazione di avvenuto e corretto deposito degli stessi - art. 10 del Regolamento n. 4/2010 -, con eccezione di quelli relativi ad "opere pubbliche o di interesse pubblico o opere di edilizia privata la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna";*
- k. *ricezione delle richieste di accesso agli atti tecnici ed amministrativi relativi ai provvedimenti sismici emessi, formulate ai sensi del Capo V della Legge n. 241/90 ss.mm.ii., e svolgimento dei conseguenti procedimenti amministrativi;*
- l. *conservazione ed archiviazione dei relativi atti e progetti;*
- m. *ricezione delle comunicazioni di variazioni della denuncia dei lavori originaria:*
- *comunicazioni di dimissioni o nuova nomina o revoca del direttore dei lavori/collaudatore/costruttore;*
 - *voltura dell'autorizzazione o del deposito sismico rilasciato.*

Art. 2 - Procedimenti in corso

I procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente Regolamento dovranno essere completati, e produrranno i loro effetti, secondo le disposizioni delle leggi regionali.

I procedimenti si intendono "in corso" qualora sia stato avviato in data antecedente al presente Regolamento il relativo iter abilitativo in campo sismico, e cioè quando:

- sia stato depositato il progetto esecutivo riguardante le strutture – di seguito denominato "progetto strutturale" – presso il Settore Provinciale del Genio Civile di Caserta;
- sia stato depositato il progetto originario e successivamente occorre procedere alla richiesta di una variante non sostanziale;

Un diverso trattamento si applica, invece, alle variazioni in corso d'opera, da attuarsi successivamente al presente Regolamento, che comportino la completa rielaborazione del progetto strutturale (c.d. varianti innovative). Esse richiedono, di fatto, il riavvio del processo edilizio, sia per gli aspetti urbanistici che per quelli sismici, e, pertanto, saranno sottoposte alla disciplina sopravvenuta, tra cui l'art. 4 bis della L.R. n. 9/1983 e ss.mm.ii..

Alle varianti innovative, inoltre, si applica in ogni caso la normativa tecnica per le costruzioni di cui al D. M. 14 gennaio 2008.

Si tratta di quelle varianti che si configurano come una nuova e diversa progettazione strutturale rispetto a quella originaria, in quanto modificano in maniera sostanziale l'organismo architettonico ovvero il comportamento sismico globale della costruzione.

Art. 3 - Le strutture tecniche competenti in materia sismica

Quanto alle modalità di esercizio delle funzioni in materia sismica, è utile ricordare che la L.R. n. 9/83, così come modificata dalla L.R. n. 1/09, nel trasferire la delega ai Comuni di tale funzione, ha stabilito che, per il concreto svolgimento della stessa, è necessario ricorrere a personale tecnico di elevata professionalità e competenza, secondo criteri di adeguatezza ed efficienza dell'azione amministrativa. Pertanto, i Comuni, singoli o associati, che intendano esercitare autonomamente tale funzione sono tenuti a dotarsi di una o più Commissioni costituite ai sensi dell'art. 4 bis della legge citata.

Il Comune di Bellona si è dotato di una struttura tecnica composta come di seguito:

- cinque membri della commissione, così come indicato dalla L.R. 9/83 e s.m.i., per lo svolgimento delle attività ivi indicate dei quali tre professionisti senior e due junior;
- su nomina del Sindaco, uno dei tre membri senior assolve la funzione di presidente;
- su nomina del sindaco, uno dei due membri junior assolve la funzione di segretario relatore;

Il Comune di Bellona con il presente Regolamento provvede, anche, a regolamentare, nel rispetto del principio di autonomia normativa, organizzativa e amministrativa, ogni aspetto connesso al funzionamento delle commissioni di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 4-bis della legge regionale n. 9 del 1983.

Ogni Commissione è nominata con Decreto del Sindaco, con il quale vengono, altresì, indicati ulteriori aspetti connessi al funzionamento della Commissione stessa, non contemplati nel presente regolamento.

Il responsabile dell'Ufficio Tecnico competente è responsabile dei procedimenti legati alle procedure di rilascio del titolo sismico e degli adempimenti connessi.

Art. 4 - Versamento del contributo per le spese istruttorie – Rimborso spese di commissione.

Ai sensi della deliberazione di Giunta Regionale n. 316 del 28 giugno 2012 – “Nuove modalità operative per la corresponsione e rideterminazione del contributo dovuto per l'istruttoria e la conservazione dei progetti da denunciare in zona sismica”, è fatto obbligo corrispondere il contributo, per lo svolgimento delle attività istruttorie, sia per le pratiche soggette ad autorizzazione sismica sia per tutti i depositi del progetto esecutivo (indipendentemente dal fatto che il medesimo progetto depositato sarà oggetto o meno di successivo controllo in fase di realizzazione).

Si precisa che il contributo è dovuto anche per gli interventi che costituiscono attività edilizia libera ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 380 del 2001, se soggetti ad autorizzazione sismica.

Nel caso di un'unica pratica sismica caratterizzata da una pluralità di Unità Strutturali (US) differenti tra loro (intendendo per US una costruzione con continuità da cielo a terra per quanto riguarda il flusso dei carichi verticali, delimitata da spazi aperti o da giunti strutturali tali da garantire un comportamento per effetto delle azioni sismiche indipendente rispetto alle costruzioni eventualmente contigue), è dovuta la corresponsione del contributo per ciascuna delle Unità facenti parte della costruzione, in quanto le stesse richiedono distinte istruttorie tecniche.

Per gli oneri derivanti dal funzionamento delle commissioni, i comuni, le unioni dei comuni o comuni in forma associata provvedono con l'utilizzo delle risorse finanziarie introitate ai sensi del comma 8 dell'articolo 2 da versarsi direttamente a loro favore.

Il versamento è effettuato con le modalità che saranno indicate in apposita determinazione del Responsabile del settore di competenza nel rispetto della normativa vigente.

Con dette risorse si provvederà a coprire il 100% delle spese derivanti dal funzionamento della commissione, e attività accessorie, di cui al presente Regolamento, secondo le seguenti modalità:

- al personale comunale viene assegnato per ogni pratica un importo pari al 15%;
- alle commissioni viene assegnato per ogni pratica il residuo importo pari al 85% del contributo versato per l'istruttoria, in base alla tabella vigente.
- il contributo spettante ai membri delle commissioni viene così suddiviso:

o Presidente	25,00%
o Componenti Esperti	2 x 20,00%
o Componenti Junior	2 x <u>10,00%</u>
TOTALE	85,00%.

3. RAPPORTO TRA PROCEDIMENTO EDILIZIO E PRATICA SISMICA

Art. 5 - Il necessario raccordo tra titolo abilitativo e titolo sismico

La legge regionale n. 9/1983 e ss.mm.ii., ed il relativo Regolamento n. 4/2010 e ss.mm.ii., richiedono la piena coerenza tra il progetto architettonico presentato ai fini edilizi e quello strutturale, per assicurare che nella redazione degli elaborati necessari per il rilascio del titolo abilitativo edilizio si sia tenuto debitamente conto delle esigenze di riduzione del rischio sismico. A tal fine il committente deve presentare, domanda di autorizzazione sismica corredata di asseverazione concernente la corrispondenza tra progetto architettonico e progetto strutturale.

Art. 6 - Necessità del rilascio dell'autorizzazione/deposito sismico prima dell'inizio lavori

I lavori previsti dal titolo abilitativo edilizio non possono essere iniziati fino a quando non sia stata rilasciata l'autorizzazione sismica o effettuato il deposito del progetto strutturale nei casi previsti dalla L.R. n. 9/83 e dal relativo Regolamento Regionale n. 4/10.

Pertanto, sviluppando le ricadute dell'applicazione di tale principio generale, si può specificare che il procedimento di autorizzazione/deposito sismico è attuato dopo il rilascio del permesso di costruire o della presentazione della DIA/SCIA e i lavori possono essere iniziati solo dopo che sia stato restituito all'interessato il progetto strutturale corredato dell'autorizzazione sismica.

4. IL PROCEDIMENTO SISMICO

Art. 7 - Procedura per il rilascio del provvedimento sismico

Il funzionamento delle attività, legate ai procedimenti di rilascio dei provvedimenti di deposito/autorizzazioni sismiche, avverrà secondo le modalità esecutive di seguito elencate:

- a. Il committente, il costruttore o costruttore che esegue in proprio, effettua la denuncia dei lavori strutturali finalizzata all'ottenimento dei provvedimenti di deposito/autorizzazione sismica, con le modalità previste dal Regolamento Regionale n. 4/2010 (integrato dal Regolamento Regionale n. 2/2011), direttamente presso il Comune di Bellona indirizzandola all'Ufficio Tecnico – Settore Edilizia Privata.

Alla domanda dovrà allegare, tra l'altro:

- dichiarazione, firmata congiuntamente dal committente e dal progettista architettonico, attestante che: a) i lavori riguardano *“opere di edilizia privata”* che non superano l'altezza di *“metri 10,50 dal piano di campagna”*; b) l'intervento previsto non riguarda *“opere pubbliche o di interesse strategico”*;
 - dichiarazione asseverata concernente la corrispondenza tra progetto architettonico e progetto strutturale.
 - copia degli elaborati, muniti del timbro protocollo, del progetto architettonico;
 - elaborati di progetto strutturale
 - tutta la documentazione, sia amministrativa che tecnica, deve essere presentata, in duplice copia, in formato cartaceo e in formato digitale (pdf).
- b. La presentazione della denuncia verrà effettuata con modalità che saranno stabilite con apposita disposizione e pubblicata sul sito del Comune.
 - c. Il Responsabile provvede ad assegnare le pratiche alla Commissione Sismica, secondo il criterio cronologico del protocollo.
 - d. Con la presentazione della denuncia dei lavori, il competente Settore comunale avvia l'istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata all'emanazione del provvedimento di *“Autorizzazione Sismica”* o di *“deposito sismico”*, da adottarsi entro il termine di sessanta giorni; decorso tale termine, senza che la Struttura tecnica competente abbia rilasciato l'autorizzazione non si forma il silenzio assenso e trovano applicazione i rimedi previsti dalla legge in caso di mancata emanazione dei provvedimenti nei termini previsti;

- e. La Commissione Sismica si riunisce su convocazione del Presidente e, a seguito e dell'istruttoria ed esame dei progetti, esprime parere obbligatorio e motivato in ordine alla idoneità progettuale entro 30 giorni dall'assegnazione delle pratiche da parte del dirigente dell'UTC; per rendere più spedito il lavoro della C.S. le pratiche saranno preistruite a rotazione dai componenti della C.S.; il componente, designato dal Presidente (che, nella assegnazione, terrà conto anche delle incompatibilità di cui alla lettera "i" del presente art.), verificherà anche la corrispondenza tra formato cartaceo e formato digitale;
- f. A seguito di esame della documentazione, la Commissione può richiedere, per il tramite del Settore di competenza del comune, le opportune integrazioni da produrre entro un termine massimo di trenta giorni. Il procedimento rimane sospeso fino alla presentazione delle integrazioni e, comunque, non oltre il trentesimo giorno dalla comunicazione. La Commissione esaminerà con priorità le integrazioni prodotte nella prima riunione utile. Qualora le integrazioni non siano prodotte, ovvero siano prodotte solo in parte, la Commissione comunica al responsabile del Settore di competenza del comune i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza.
- g. A seguito del parere della C.S., viene redatto regolare verbale, da raccogliere in apposito registro a cura del Segretario della C.S.
- h. Per la validità delle deliberazioni è necessario l'intervento di almeno la metà più uno dei componenti. Le decisioni sono sempre prese a maggioranza di voti; in caso di parità di voto, prevale il voto del presidente.
- i. Ciascun componente della C.S. deve astenersi dall'esaminare le pratiche e non ha diritto di voto, nei seguenti casi:
- il progetto strutturale è stato da lui firmato;
 - è titolare di un diritto reale sull'area ove dovrà sorgere il fabbricato o del fabbricato oggetto di intervento;
 - l'area o il fabbricato appartengono a parenti in linea retta fino al secondo grado, a parenti in linea collaterale sino al terzo grado;
 - è interessato all'esecuzione dell'opera;

In questi casi, il componente deve dichiarare la propria incompatibilità prima che sia avviata l'istruttoria della pratica e deve conseguentemente abbandonare la seduta per tutto il tempo occorrente all'esame dell'istanza. L'allontanamento deve risultare dal verbale della seduta.

Nel caso in cui, individuata la causa di allontanamento, il membro rifiuti di allontanarsi dalla seduta, la C.S. deve pronunziarne la ricusazione, facendola risultare dal verbale. Il Presidente sospende la seduta e ne dà immediata comunicazione al Responsabile dell'Ufficio Tecnico competente per l'adozione dei provvedimenti conseguenti.

Qualora la causa dell'incompatibilità è in capo al Presidente la carica pro-tempore verrà assunta dal membro del C.S. più anziano

- j. Le deliberazioni assunte con la partecipazione di Membri per il quali ricorrano i presupposti per l'allontanamento, debbono essere annullate dal Presidente; ove sussistano elementi di reato, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico competente deve farne rapporto agli organi competenti, perché accertino eventuali responsabilità penali dei Membri.
- k. Nel verbale della riunione deve riportarsi ogni volta la dichiarazione di tutti i Membri sull'inesistenza di cause di allontanamento che li concernano.
- l. Successivamente al parere espresso dalla C.S., le pratiche sono trasmesse al Responsabile dell'Ufficio Tecnico competente che, effettuato il controllo documentale, procede entro quindici giorni al rilascio o al diniego dell'autorizzazione;
- m. A conclusione dell'istruttoria, in caso di esito positivo il Responsabile emette il provvedimento di "Autorizzazione Sismica" o di "deposito sismico", del quale costituisce parte integrante la denuncia dei lavori, comprensiva di istanza, progetto e documentazione allegata. In caso di esito negativo, il Responsabile emette un provvedimento motivato di diniego.
- n. Il Responsabile del Settore competente del Comune trasmette al Settore Provinciale del Genio Civile gli elaborati su supporto informatizzato. In particolare, è tenuto a trasmettere, unitamente al provvedimento sismico rilasciato, l'elaborato di progetto dal quale si evince che i lavori riguardano opere di edilizia privata che non superano l'altezza di "metri 10,50 dal piano di campagna", nonché una dichiarazione resa dal medesimo responsabile del settore di competenza che il provvedimento rilasciato non riguarda "opere pubbliche o di interesse pubblico";
- o. I Membri della C.S. hanno diritto al corrispettivo con cadenza semestrale.

Art. 8 - Ulteriori aspetti connessi al funzionamento delle procedure di competenza della commissione

La commissione, nominata con Decreto Sindacale, svolgerà le attività così come disciplinate dal Regolamento Regionale n. 4/2010, come integrato dal Regolamento Regionale n. 2/2011. In particolare, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale n. 9/1983, nell'attività istruttoria amministrativa verifica, anche a mezzo di liste di controllo:

- a. la sussistenza delle condizioni per le quali è previsto il "deposito sismico" ovvero "l'autorizzazione sismica";
- b. la correttezza dell'impostazione dell'istanza;
- c. la rispondenza tra gli elaborati progettuali presentati e quelli prescritti;
- d. la completezza e correttezza della documentazione e la sua corrispondenza a quanto riportato nell'istanza e negli elaborati progettuali;
- e. la competenza dei tecnici incaricati, desunta dalla loro abilitazione professionale;
- f. la correttezza delle impostazioni progettuali in relazione alle norme tecniche vigenti;

- g. l'osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle norme tecniche, nell'impostazione delle ipotesi progettuali e nella verifica degli elementi strutturali;
- h. che gli elaborati progettuali siano effettivamente di livello esecutivo e che, in particolare, i grafici strutturali siano perfettamente intelleggibili dalle maestranze impegnate nell'esecuzione dei lavori.

Come organo collegiale, la C.S. si riunisce a seguito di un atto di convocazione; il Presidente nominato con Decreto Sindacale, ha l'incarico di attivare il funzionamento della Commissione stessa, convocandola e preparando l'ordine del giorno.

Il Presidente sottoscrive altresì:

- a. i verbali di seduta della commissione;
- b. le note per eventuali richieste di integrazioni;
- c. la proposta di provvedimento autorizzativo ovvero di diniego da inoltrare al Responsabile del Settore Tecnico competente;

Resta, comunque, in capo al Responsabile dell'Ufficio Tecnico competente la responsabilità del procedimento di tutte le altre attività, ancorché non esplicitamente elencate nel presente Regolamento, che a vario titolo sono propedeutiche ovvero consequenziali ai procedimenti di deposito/autorizzazione sismica; la responsabilità del procedimento relativamente alla vigilanza in fase di realizzazione in particolare:

- effettuazione dei controlli sulla progettazione con metodi a campione, riferiti a qualsiasi tipologia di lavori o di opere e conservazione dei relativi atti - articolo 4 legge regionale n.9 del 1983;
- controllo sulla realizzazione dei lavori nei casi di cui all'articolo 4 comma 1 lettere a) e b) della legge regionale n. 9 del 1983 - articolo 5 legge regionale n. 9 del 1983;

Art. 9 - Modulistica

Per le denunce dei lavori finalizzate al rilascio del provvedimento sismico, ovvero per gli atti consequenziali, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico competente del Comune di Bellona si avvarrà della modulistica (adattata all'uopo) prevista dall'art. 13 del Regolamento Regionale n. 4/2010.

In particolare sarà resa disponibile ai professionisti, operanti nel settore della progettazione strutturale, la modulistica per le seguenti finalità:

- Autorizzazione sismica;
- Deposito sismico;
- Modelli per voltture, sostituzione figure, ecc.;
- Modulistica di asseverazione del collaudatore per denuncia lavori minori.

5. NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 10 - Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, si rinvia alle norme citate in premessa nonché alle vigenti disposizioni di legge. La Commissione si riserva di proporre eventuali modifiche al presente Regolamento per sopraggiunte nuove esigenze funzionali e normative.

Art. 11 – Norme transitorie

In riferimento a quanto disposto dall'art. 2 – per quanto attiene quei procedimenti “in corso” per i quali sia stato avviato in data antecedente all'entrata in vigore della delibera di Giunta Regionale n. 317 del 28/06/2012, dalla quale scaturisce il presente Regolamento, il relativo iter abilitativo in campo sismico, e cioè quando:

- sia stato depositato il progetto esecutivo riguardante le strutture – di seguito denominato “progetto strutturale” – presso il Settore Provinciale del Genio Civile di Caserta;
- sia stato depositato il progetto originario e successivamente occorre procedere alla richiesta di una variante non sostanziale; essi dovranno essere completati, e produrranno i loro effetti, secondo le disposizioni delle leggi regionali previgenti.

Per quanto invece attiene alle variazioni in corso d'opera, da attuarsi successivamente all'entrata in vigore del presente Regolamento, che comportino la completa rielaborazione del progetto strutturale (c.d. varianti innovative), esse richiedono, di fatto, il riavvio del processo edilizio, sia per gli aspetti urbanistici che per quelli sismici, e, pertanto, saranno sottoposte alla disciplina sopravvenuta, tra cui l'art. 4 bis della L.R. n. 9/1983 e ss.mm.ii.. Alle varianti innovative, inoltre, si applica in ogni caso la normativa tecnica per le costruzioni di cui al D. M. 14 gennaio 2008.

Si tratta di quelle varianti che si configurano come una nuova e diversa progettazione strutturale rispetto a quella originaria, in quanto modificano in maniera sostanziale l'organismo architettonico ovvero il comportamento sismico globale della costruzione.

Per entrambe le tipologie le richieste non potranno essere prese in considerazione fino a quando l'Ufficio Competente, che ha ricevuto il deposito, non consente il subentro delle competenze Tecniche e Amministrative (trasferimento atti tecnici e amministrativi depositati e nomina del subentrante Responsabile del Procedimento).

INDICE

PREMESSA	pag. 1
1. TESTO INTEGRALE ART. 33 L.R. 1/12: MODIFICHE ALLA L.R. 9/83	pag. 2
2. TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO	pag. 4
Art. 1 – Oggetto	pag. 4
Art. 2 - Procedimenti in corso.....	pag. 5
Art. 3 - Le strutture tecniche competenti in materia sismica.....	pag. 6
Art. 4 - Versamento del contributo per le spese istruttorie – Rimborso spese di commissione.....	pag. 6
3. RAPPORTO TRA PROCEDIMENTO EDILIZIO E PRATICA SISMICA	pag. 7
Art. 5 - Il necessario raccordo tra titolo abilitativo e titolo sismico.....	pag. 7
Art. 6 - Necessità del rilascio dell'autorizzazione/deposito sismico prima dell'inizio lavori.....	pag. 7
4. IL PROCEDIMENTO SISMICO	pag. 8
Art. 7 - Procedura per il rilascio del provvedimento sismico.....	pag. 8
Art. 8 - Ulteriori aspetti connessi al funzionamento delle procedure di competenza della commissione	pag.10
Art. 9 – Modulistica.....	pag.11
5. NORME FINALI E TRANSITORIE.....	pag.11
Art. 10 - Norme di rinvio	pag.11
Art. 11 – Norme transitorie.....	pag.12